

ALLEGATO TECNICO

Sezione Rifiuti

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	Prandelli Santo Srl	PARTITA IVA	
		00618530984	
SEDE LEGALE	Via Veneto n. 70/72 – Villa Carcina (BS)	FOGLIO N. 23	
		MAPP. N.	197- 198- 200- 210
SEDE INSEDIAMENTO	Via Gavardina snc - Bedizzole (BS)		
SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO	- Area impianto	m ² 40.876,17	
	- superficie impermeabile	m ² 27.401,74	
	- superficie permeabile a verde	m ² 13.149,24	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	Ambito di Trasformazione n. 9 Piano Attuativo Suap Ifib Aree E3 Altri Ambiti del Sistema Agricolo	P.G.T. VIGENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	Prandelli Maurizio		
RESPONSABILE TECNICO	Mondany Marisa Vittoria		

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1. L'impianto è ubicato su un'area identificata catastalmente al foglio n. 23 mappali 197-198-200-210 comune censuario di Bedizzole (BS) e secondo quanto prevede il vigente PGT ha la seguente destinazione urbanistica: Ambito di Trasformazione n. 9 (mapp. 197-198) Piano Attuativo Suap Ifib, Aree E3 Altri Ambiti del Sistema Agricolo (mapp. 200-210), la ditta ha la piena disponibilità dell'impianto mediante contratto di locazione;
- 1.2. la suddetta area ricade in "Ambito di Trasformazione n. 9 Piano Attuativo Suap Ifib Aree E3 Altri Ambiti del Sistema Agricolo" considerando il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 1990 del 24/06/2014 e s.m.i. il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, in quanto in fase di istruttoria non sono stati rilevati criteri di carattere escludente;
- 1.3. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
 - area A: area scoperta pavimentata impermeabile di m² 625, destinata alla messa in riserva (R13) in cumuli di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso (piccoli conferitori);
 - area B: area scoperta pavimentata impermeabile m² 630, destinata alla messa in riserva (R13) in cumuli di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301);
 - area C: area scoperta pavimentata impermeabile di m² 2670, destinata alla messa in riserva (R13) in cumuli di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso identificati con codice EER 170504;
 - area D: area scoperta pavimentata impermeabile di m² 1800, destinata alla messa in riserva (R13) in cumuli di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso;
 - Area F: deposito temporaneo di rifiuti misti e differenziati provenienti dalle operazioni di manutenzione e ufficio, effettuata al coperto presso box uffici in contenitori appropriati, la superficie di tale area è pari a circa 10 m²;
 - area E: area scoperta pavimentata e impermeabile di m² 160, destinata alla messa in riserva (R13) in contenitori tipo container, di rifiuti decadenti dalla attività di trattamento rifiuti;
 - area G: area scoperta pavimentata e impermeabile di m² 770, destinata alla messa in riserva (R13) di EOW in attesa di certificazione;
 - Area H: stoccaggio aggregati in uscita dalla linea di trattamento risultati non conformi alla certificazione EoW, effettuata in cumuli posti su area pavimentata, impermeabile allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 770 m²;
 - area AdL: area scoperta, pavimentata impermeabile di m² 5.725 destinata all'eventuale frantumazione del rifiuto;
 - Area EoW: Stoccaggio delle materie E.oW. certificati provenienti dalle operazioni di recupero (aggregati da recupero) effettuato in cumuli posti su area pavimentata, impermeabile allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 11.330 m²;
- 1.4. nell'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni di gestione rifiuti:
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso da avviare al recupero;
 - messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
 - pre-trattamento (R12) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - messa in riserva (R13) di granulato di conglomerato bituminoso in attesa di rilascio di dichiarazione di conformità;
- 1.5. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
 - messa in riserva (R13) di 13.555 m³ di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso di cui 1.420 m³ di fresato d'asfalto;
 - messa in riserva (R13) di 3.000 m³ di rifiuti speciali non pericolosi in uscita;
 - messa in riserva (R13) di 60 m³ di rifiuti speciali prodotti e decadenti dall'attività;
 - deposito preliminare (D15) di 20 m³ di rifiuti speciali prodotti e decadenti dall'attività;
 - recupero (R5) di 270.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi;
 - deposito EoW/ EOW in attesa di certificazione di 3.000 m³;

1.6. le dimensioni massime dei lotti EOW sono 3.000 m³, il tempo massimo oltre il quale l'EOW torna a essere rifiuto è pari a 3 anni;

1.7. dall'attività di recupero R5 si ottengono:

- EOW conformi alle disposizioni del D.M. 69 del 28.03.2018;
- EOW conformi alle disposizioni del D.M. 152 del 27.09.2022;

1.8. nella seguente tabella è riportato l'elenco aggiornato dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dai codici EER e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

EER	DEFINIZIONE	operazioni
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 – R5
010409	scarti di sabbia e argilla	R13 – R5
010410	Polveri di residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 – R5
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 – R5
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	R13 – R5
101206	Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso	R13 – R5
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13 – R5
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 – R5
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversa, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto	R13 – R5
170101	Cemento	R13 – R5
170102	Mattoni	R13 – R5
170103	Mattonelle e ceramiche	R13 – R5
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R13 – R5
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 – R5
170504 ^a	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	R13 – R5
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503* provenienti da siti contaminati	R13
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R13 – R5
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 – R5
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13 – R5

^aSecondo quanto chiarito dal Ministero dell'ambiente con risposta ad interpello prot. 147877, del 25 novembre 2022, non sono ammessi ai sensi del DM 27 settembre 2022, n.152 i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati. Pertanto, i rifiuti identificati con codice EER 170504 "terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503", sebbene inclusi nell'elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell'allegato 1 del DM 152/2022, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato.

1.9. I macchinari impiegati per l'attività sono:

- Autocarri/autoarticolati;
- Escavatore cingolato;
- Pala gommata;
- Nastro trasportatore di rilancio marca KEESTRAK mod. S5 matricola 04-ks 377/2023;
- Impianto di selezione/vagliatura e frantumazione marca KEESTRAK mod K5 matricola 22-N 242;
- Impianto di frantumazione marca RIMACH mod MOBY 1380 matricola RT2023-IMF1380.F.085;

- Impianto di frantumazione (backup in caso di guasto impianto principale autorizzato) marca KEESTRAK mod B4 matricola 722200200;

1.10. Processo di trattamento dei rifiuti ed impiego EoW.

Di seguito si descrivono le fasi del processo e del trattamento, così come già autorizzate, suddivise in base alla tipologia merceologica di rifiuti trattati.

• Rifiuti provenienti dall'attività di scarifica a freddo degli strati di pavimentazione

Il trattamento del conglomerato bituminoso identificato dal codice EER 170302 costituito da una miscela di inerti e leganti bituminosi, proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione e dalla demolizione di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso, viene svolto mediante, ove necessarie, vagliatura e selezione granulometrica delle frazioni indesiderate.

Al rifiuto di conglomerato bituminoso proveniente dal trattamento di cui sopra vengono effettuate le verifiche previste dal D.M. 69 del 28/03/2018, parte b) dell'Allegato 1:

- ✓ test sul campione di granulato conglomerato bituminoso per la ricerca dei parametri di Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), eseguito da laboratorio certificato per lotti inferiori o uguali a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i.;
- ✓ test di cessione in conformità all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2), eseguito da un laboratorio certificato per lotti inferiori o uguali a 3000 m³, secondo i parametri di cui alla tab. b. 2.2 alla parte dell'allegato sopra richiamato;
- ✓ verifiche delle caratteristiche prestazionali.

Il conglomerato bituminoso cessa la qualifica di rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se utilizzato per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1 al DM 69 del 28/03/2018:

- produzione di miscele bituminose, anche in situ, con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- produzione di miscele bituminose con sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Il rispetto dei criteri sopra elencati è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello di cui all'allegato 2 al D.M. 69/2018, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

• Rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale per la produzione di aggregato recuperato:

Il trattamento dei rifiuti viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e della frazione indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata.

Al momento dell'accettazione la società verifica la documentazione a corredo dei rifiuti (provenienza, modalità di produzione) e le analisi effettuate (test di cessione e test di non pericolosità sui rifiuti con codice a specchio).

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui D.M. 152 del 27.09.2022, parte d.1) alla tabella 2;

Al materiale, che mantiene la qualifica di rifiuto, proveniente dal trattamento di cui sopra, deve essere effettuato il test di cessione in conformità al D.M. 152 del 27.09.2022, parte d.2) dell'Allegato 1:

- Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, ad esclusione di quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla Norma UNI EN 12620 con classe di resistenza $R_{ck}/l_{eq} \geq 15$ MPa, deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in tabella 3.
- Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2;
- Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti;
- Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2;

Le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE dell'aggregato recuperato sono le seguenti (D.M. 152 del 27.09.2022 allegato 1 - tabella 4):

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade),
- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 12620 (Aggregati per calcestruzzo)
- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13139 (Aggregati per malta)
- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13043 (Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico)
- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13055 (Aggregati leggeri)
- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13450 (Aggregati per massicciate per ferrovie)
- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13383-1 (Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche)

L'aggregato recuperato è utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui D.M. 152 del 27.09.2022 allegato 2 - tabella 5 "Norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato" per:

- a. la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- b. la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- c. la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- d. la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- e. la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f. il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

Per tutti gli utilizzi, ad esclusione di quelli di cui alla lettera *d*), è si applica la Marcatura CE come disposto dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

Gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Per gli utilizzi di cui alla lettera *f*) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.

Il rispetto dei criteri sopra elencati è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello di cui all'allegato 3 al D.M. 152/2022, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

1.11. Nelle tavole allegate al presente a formarne parte integrante e sostanziale viene rappresentato il layout dell'impianto e il sistema di gestione delle acque meteoriche;

2. Prescrizioni.

- 2.1. la ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o idonea certificazione analitica riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità"; tali operazioni devono essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale;
 - verifica in riferimento al contenuto dei PoPS Regolamento dal Regolamento 2019/1021 del 20.06.2019 e s.m.i, in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti;
- 2.2. l'impianto di frantumazione di backup marca KEESTRACK modello B4 matricola 722200200 dovrà essere utilizzato solo in caso di guasto dell'impianto principale autorizzato previa comunicazione alla Provincia e non potrà essere utilizzato in contemporanea con l'impianto di frantumazione marca RIMACH mod MOBY 1380 matricola RT2023-IMF1380.F.085; nel periodo di inutilizzo viene collocato in ricovero presso l'unità locale sita in comune di Villa Carcina (BS), Via Veneto 70/72;
- 2.3. per i rifiuti identificati dai codici EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione), oltre ai parametri sopra riportati deve essere ricercato l'amianto. La ricerca della presenza di amianto deve essere effettuata mediante esame del campione di rifiuti al microscopio al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto. In caso di rinvenimento di amianto si deve provvedere alla comunicazione all'ATS secondo la normativa vigente;
- 2.4. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.5. all'interno delle superfici destinate allo stoccaggio deve essere individuata un'area dedicata per i rifiuti non conformi;
- 2.6. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.7. i prodotti e le EoW ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto indicato al precedente punto 1.10;
- 2.8. le norme UNI EN per la classificazione del materiale come EOW/prodotti e i certificati relativi alle marcature CE devono essere tenute presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo che le richiedono;
- 2.9. i lotti di EoW devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo, di lotto in attesa di certificazione;
- 2.10. qualora il lotto di EoW risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;

- 2.11. dopo l'emissione della dichiarazione di conformità per il lotto individuato e depositato nella specifica area, la stessa non può essere utilizzata ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del suo svuotamento mediante utilizzo dell'intero lotto presente;
- 2.12. restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali derivanti dalle operazioni di recupero non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
- 2.13. i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;
- 2.14. i rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento e sottoposti ad operazioni di deposito preliminare (D15) devono essere conferiti allo smaltimento entro un anno dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.15. i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.16. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:
 - le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/ EoW ottenute dai cicli di produzione in situ devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e dei prodotti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le
 - norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;
 - lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato per codici EER mantenendo la separazione tra rifiuti ed aggregati/EOW;
 - le aree di stoccaggio e i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - lo stoccaggio dei rifiuti/EOW deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- 2.17. la gestione dell'installazione e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.18. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate in condizioni di sicurezza:
 - evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
 - produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
- 2.19. deve essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;

- 2.20. devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità;
- 2.21. l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo sono severamente vietati;
- 2.22. la documentazione attestante la conformità alle norme tecniche di riferimento deve accompagnare i documenti di trasporto ed essere richiamata nei documenti commerciali.
- 2.23. la ditta deve predisporre un registro degli eventi di non accettazione di un rifiuto in arrivo e/o dei carichi respinti.
- 2.24. la ditta, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento, deve aggiornare/redigere il protocollo di gestione dell'impianto che comprende anche il controllo di qualità dei materiali prodotti E.O.W., nel quale devono essere racchiusi:
- tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento
 - le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero.
 - le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti la configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale, che ha cessato la qualifica di rifiuto, da generare;
 - il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
 - il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 190 comma 1 del d.lgs. 152/06;
 - la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
 - l'individuazione dei soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione;
 - la procedura per la gestione, la tracciabilità e l'identificazione univoca del lotto (t e m³) che consenta di verificare la data in cui l'EoW è stato prodotto, nonché la rendicontazione della non conformità di eventuali lotti di produzione;
- Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto, l'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate;
- 2.25. il protocollo di gestione deve essere tenuto presso l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo;
- 2.26. il Protocollo di gestione deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili;

Prescrizioni specifiche per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione (D.M. 152 del 27/9/2022)

- 2.27. il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904 e gli altri rifiuti inerti di origine minerale 010408, 010410, 010413, 101311 deve avvenire in conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al D.M. 152 del 27/9/2022 per tipologia di rifiuti in ingresso, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti.
- 2.28. il produttore di aggregato recuperato deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri dell'Allegato 1 al DM 27 settembre 2022, n. 152. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle

caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio.

- 2.29. non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
- 2.30. non sono ammessi alla produzione di aggregato riciclato i rifiuti identificati con codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
- 2.31. verifiche sui rifiuti in ingresso:
- i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari.
 - il produttore dell’aggregato recuperato deve dotarsi di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal DM 27 settembre 2022, n. 152. Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.
- 2.32. il sistema deve garantire almeno il rispetto dei seguenti obblighi e presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate:
- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
 - controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
 - accettazione di tali rifiuti solo ove l’esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
 - pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
 - stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri previsti dal DM 27 settembre 2022, n. 152 in area dedicata;
 - messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla Tabella 1 - Allegato 1 al DM 27 settembre 2022, n. 152, nell’area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
 - movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
 - svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l’analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
- 2.33. processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore:
- a) il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione, finalizzato alla produzione dell’aggregato recuperato, si realizza mediante il compimento di tutte o alcune delle seguenti fasi: macinazione, vagliatura, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. A seguito delle operazioni di recupero dei rifiuti si dovranno ottenere materiali rispondenti alle norme tecniche riportate in Tabella 4 “Norme tecniche per certificazione CE” dell’allegato 1 al DM 27 settembre 2022, n. 152;

- b) durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati;
 - c) in attesa del trasporto al sito di utilizzo, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato nel sito in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo;
- 2.34. requisiti di qualità dell'aggregato recuperato:
- a) Controlli sull'aggregato recuperato:
Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere garantito il rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 "Parametri da ricercare e valori limite" dell'Allegato 1 al Decreto n. 152 del 27/09/2022.
 - b) Test di cessione sull'aggregato recuperato:
Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, ad esclusione di quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla Norma UNI EN 12620 con classe di resistenza $R_{ck}/leq \geq 15$ MPa, deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in tabella 3.
Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2;
Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti;
Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2;
- 2.35. norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato:
Le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato sono quelle riportate in Tabella 4 "Norme tecniche per certificazione CE" Allegato 1 al DM 27 settembre 2022, n. 152.
- 2.36. l'aggregato recuperato è utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui D.M. 152 del 27.09.2022 allegato 2 - tabella 5 "Norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato" per:
- a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
 - b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
 - c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
 - d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
 - f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).
- Per tutti gli utilizzi, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d), è si applica la Marcatura CE come disposto dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.
- Gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
- Per gli utilizzi di cui alla lettera f) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.
- 2.37. il rispetto dei criteri dell'Allegato 1 al DM 27 settembre 2022, n. 152 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta per ciascun lotto

di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al DM 27 settembre 2022, n. 152 (si definisce "lotto di aggregato recuperato" un quantitativo non superiore ai 3.000 m³ di aggregato recuperato) e deve essere inviata tramite PEC alla Provincia di Brescia e ad ARPA Dipartimento di Brescia;

- 2.38. il produttore di aggregato recuperato deve conservare, presso il sito di produzione o la propria sede, copia della dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.
- 2.39. ai fini della prova della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3 del DM 152/22, il produttore di aggregato recuperato deve conservare per cinque anni, presso il sito di produzione o la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi;

Prescrizioni specifiche per i rifiuti di conglomerato bituminoso (D.M. 69 del 28.03.2018)

- 2.40. il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti di conglomerato bituminoso (riconducibili al codice EER 170302) per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 28/3/2018 n.69 (in particolare per caratteristiche del rifiuto in ingresso e caratteristiche del prodotto ottenuto, utilizzo per scopi specifici e caratteristiche prestazionali).
- 2.41. verifiche sui rifiuti in ingresso
I rifiuti ammessi alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari. In particolare, dovrà essere verificata anche l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.
- 2.42. verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso:
- test sul campione di granulato conglomerato bituminoso per la ricerca dei parametri di Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), eseguito da laboratorio certificato per lotti inferiori o uguali a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i.;
 - test di cessione in conformità all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2), eseguito da un laboratorio certificato per lotti inferiori o uguali a 3000 m³, secondo i parametri di cui alla tab. b. 2.2 alla parte dell'allegato sopra richiamato;
- 2.43. caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso
Il materiale denominato "granulato di conglomerato bituminoso" prodotto deve possedere le caratteristiche prestazionali descritte al punto b.3 dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018:
- Presenza di materie estranee: Max 1% in massa;
 - Normativa di riferimento per la classificazione granulometrica: EN 933-1;
 - Normativa di riferimento per la natura degli aggregati: EN 932-3.
- 2.44. utilizzo per scopi specifici
Il materiale denominato "granulato di conglomerato bituminoso" dovrà essere utilizzato per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1 al DM 69 del 28/03/2018:
- produzione di miscele bituminose, anche in situ, con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
 - produzione di miscele bituminose con sistema di miscelazione a freddo;

- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
- 2.45. il rispetto delle condizioni sopra esposte è attestato dal produttore del granulato di conglomerato bituminoso redigendo la dichiarazione di conformità secondo il modello allegato al D.M. 69/2018 (allegato 2), che deve essere inviata tramite PEC alla Provincia di Brescia e ad ARPA Dipartimento di Brescia;
- 2.46. il produttore deve conservare presso il sito di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- 2.47. il produttore deve conservare per cinque anni presso il sito di produzione o la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del DM 69/2018. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi;

3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.